

3 dicembre 2021

INFORMAZIONI FISCALI N. 14/2021

Segnalazione scadenze **dicembre 2021**

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, *in scadenza* entro il **31 dicembre 2021** o *con decorrenza* dal **1° gennaio 2022**:

15.12.2021 – Ravvedimento II acconto 2021 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con *sanzione minima*

16.12.2021 – Saldo IMU 2021

27.12.2021 – Acconto IVA 2021

Ravvedimento IVA 2020 ai fini penali

30.12.2021 – Ravvedimento II acconto 2021 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con *sanzione ridotta*

31.12.2021 – Richiesta ritenute ridotte agenti e rappresentanti

Termine di decadenza per la notifica degli accertamenti

Comunicazione dei dati riguardanti i crediti d'imposta trasformazione e innovazione tecnologica 4.0

Trasmissione Country-by-Country Reporting

Regolarizzazione operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del plafond

Invio telematico della dichiarazione della costituzione del Gruppo IVA a decorrere dal secondo anno successivo

1° 1.2022 – Nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (*ex esterometro*)

Si segnala che entro il 15 dicembre 2021 è possibile regolarizzare mediante il ravvedimento l'eventuale **insufficiente versamento** degli acconti delle imposte sui redditi dovuti entro il 30 novembre 2021. In tal caso, si applica la **sanzione** nella misura del **30%** del tributo, ridotta allo **0,1%** del tributo **per ogni giorno di ritardo**, oltre a interessi, ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997, mentre il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo dell'**imposta municipale propria (IMU)**.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16 ha precisato che gli **esportatori abituali** possono sanare gli eventuali acquisti senza applicazione dell'IVA oltre i limiti del plafond emettendo **autofattura** per la maggiore imposta, versando le sole sanzioni e inserendo l'imposta e gli interessi dovuti nelle

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2021

liquidazioni periodiche. L'Amministrazione finanziaria ha specificato che la regolarizzazione deve avvenire entro il **31 dicembre** dell'anno in cui si è realizzata la violazione, e che una copia dell'autofattura deve essere presentata all'Agenzia delle entrate.

Inoltre, si segnala che a decorrere dal **1° gennaio 2022** è prevista la modifica delle modalità di comunicazione dei dati relativi alle **operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**. La procedura attualmente in vigore consiste nell'invio di una **comunicazione trimestrale** contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento (c.d. *esterometro*).

Con Provv. 28 ottobre 2021 n. 293384 l'Agenzia delle entrate ha modificato le regole tecniche per la trasmissione di tali dati. In particolare, la **nuova procedura** dispone l'obbligo di effettuare una **comunicazione singola** dei dati di **ciascuna operazione** attiva o passiva svolta nei confronti di soggetti **non stabiliti nel territorio dello Stato**. I relativi dati devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio in formato XML secondo le regole di compilazione della **fattura elettronica**.

La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali **termini di emissione delle fatture**, mentre nel caso di operazioni passive entro **il quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.

Si segnala che in Parlamento è attualmente in discussione un emendamento che, se approvato definitivamente, dovrebbe rinviare al 1° luglio 2022 la data di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzare la nuova procedura, consentendo l'invio del precedente *esterometro* trimestrale anche per i dati relativi al primo semestre 2022.

In ogni caso, si consiglia di adeguare al più presto le proprie procedure informatiche in modo da essere in grado di ottemperare ai nuovi obblighi di comunicazione già dal 1° gennaio 2022.


Per ciascun adempimento sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdatax.com.

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Scarfò

Allegato

20Info14